

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI

Contratto n. 1188 di rep. in data 16 novembre 2023

Contratto in forma pubblico amministrativa a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Dlgs 36/2023, che si stipula tra il Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali C.F. 97459060584 e la The Allianz S.p.A., C.F. 13289901004 per l'appalto del servizio di assicurazione responsabilità civile verso terzi e tutela legale a favore del personale militare in servizio del Ministero della Difesa e della Capitaneria di Porto (MIMS).

Periodo assicurativo dalle 24.00 del 1/12/2023 alle 24.00 del 30/11/2026.

Importo complessivo del contratto € 12.810.000,00 (dodicimilionitotocentodiecimila/00) comprensivo di imposte assicurative e degli oneri fiscali previsti dalla legge. -

di cui per ESIGENZA: MINISTERO DELLA DIFESA - INTERFORZE (Stato Maggiore Esercito – Stato Maggiore Marina – Stato Maggiore Aeronautica): € _____

e per esigenza MINISTERO DEI TRASPORTI (Capitaneria di Porto) € _____

Per le esigenze della Capitaneria di Porto il Comando Generale della Capitaneria di Porto emetterà distinto ordinativo di fornitura e provvederà al pagamento diretto dei premi come meglio dettagliato in seguito.

=====

PREMESSO CHE

la stipula da remoto (con collegamento dei partecipanti in videoconferenza) del presente atto, compresi i relativi allegati, con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, garantisce di limitare il numero di persone presenti negli uffici;

i mezzi di comunicazione e collegamento impiegati (piattaforma VTC e posta elettronica) consentono il corretto ricevimento dell'atto e l'identificazione dei componenti, ai quali è garantita

l'interazione con gli altri soggetti presenti e con me Ufficiale Rogante;

DI PIENO E COMUNE ACCORDO

L'anno 2023 (duemilaventitre) addì 16 del mese di novembre, in Roma presso la Sezione dell'Ufficiale Rogante della Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali (COMMISERVIZI) sita in Piazza della Marina n. 4 – in videoconferenza su piattaforma WEBEX innanzi a me, Funz. Amm.vo Dr.ssa Fabrizia PIRRONGELLI, Ufficiale Rogante autorizzato a ricevere atti di interesse di detta Direzione Generale con D.D. D.G./125/2010 del 28.09.2010, senza l'assistenza dei testimoni alla quale le parti contraenti appresso indicate, con il mio assenso, hanno rinunciato di comune accordo sono comparsi:

- il Dirigente dott. Luciano Sposato, in qualità di Capo del II[^] Reparto di COMMISERVIZI in rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa, giusta quanto risulta dal D.D. n. 45 del 14.07.2022;
- il Sig. Daniele MOROSETTI nato Roma (RM) il 17.03.1966 in qualità di procuratore speciale della ALLIANZ S.p.A., come da procura speciale n. 32080 rilasciata da Stefano Rossetti e Marco Ivan Vlacovich in qualità di rappresentanti legali con firma congiunta di ALLEANZ S.p.A..

PREMESSO

- CHE sono state rappresentate per il periodo 2023/2025 le esigenze dagli Organi programmatori / Enti Committenti del Ministero della Difesa (SME – SMM – SMA) e del Ministero dei Trasporti (per le cui esigenze specifiche di copertura assicurativa del personale della Capitaneria di Porto il Comando Generale della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera, ha concesso delega a Commiservizi per l'avvio delle procedure negoziali, ai sensi dell'art. 34 comma 2 bis della legge 196/2009 ;
- CHE dovendo la Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali provvedere all'appalto del servizio più dettagliatamente specificato all'art 2 di cui appresso, è stata indetta una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, in lotto unico.

ARTICOLO 1) PREMESSE

Le premesse anzidette formano parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

- La Compagnia, per il periodo 01.12.2023 – 30.11.2026, s’impegna, con il presente atto, nella più ampia e valida forma legale, a fornire il servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per eventi dannosi non dolosi delle FF.AA., e per tutela legale del personale per fatti colposi durante l’espletamento del servizio. Inoltre la società si impegna a prestare copertura assicurativa per responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile del personale militare del Ministero della Difesa in servizio, da attivarsi su base volontaria e con oneri a carico degli interessati (pertanto detta copertura non contribuisce all’importo del presente contratto), con le distinte modalità riportate successivamente nel presente atto e meglio dettagliate nei Capitolati Tecnici allegati Allegati 2 e 3), nonché nelle offerte tecniche migliorative (Allegato 4), che ne costituiscono parte integrante.
- La prestazione principale consiste nella liquidazione diretta o nel rimborso delle spese di risarcimento in conseguenza di danni procurati a terzi nell’espletamento e nello svolgimento dell’attività istituzionale delle FF.AA. nelle varie fattispecie previste dal Capitolato, nonché per la tutela legale, ciascuna con i relativi massimali di copertura, franchigie e scoperti, puntualmente descritti nel presente atto e nel capitolati tecnici in allegato 2 e 3, nonché nella offerte tecniche migliorative allegato 4 proposte in sede di gara, che ne costituiscono parte integrante.
- In deroga al disposto dell’articolo 1901 c.c., la garanzia della prestazione deve intendersi valida ed efficace, indipendentemente dall’effettivo pagamento dei premi assicurativi di cui ai successivi art. 3, 17 e 18.
- Ai sensi dell’art. 2952 c.c., il diritto dell’assicurato si prescrive in due anni dalla data del sinistro, salvo quanto sia diversamente previsto nel Capitolato Tecnico/Polizza. Il termine di prescrizione

viene interrotto da ogni comunicazione attestante la volontà di richiedere il risarcimento previsto a termini del Capitolato.

ART. 3) ENTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

- L'Assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile verso terzi derivante da eventi dannosi non dolosi imputabili ad attività istituzionali delle FF.AA. e della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, nonché per la tutela legale sia in sede civile che penale di tutto il personale militare in servizio dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e della Capitaneria di Porto per fatti connessi all'attività istituzionale.

Lo Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, lo Stato Maggiore della Marina Militare, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e il Comando della Capitaneria di Porto assumono il ruolo di Enti Committenti/ Responsabili della Fase dell'Esecuzione.

Per le esigenze della Capitaneria di Porto, alle medesime condizioni di cui al presente atto negoziale e relativi allegati capitolati tecnici (all. 2 e 3) e offerte tecniche migliorative, sottoscritto da Commiservizi in qualità di S.A. delegata – il Comando generale della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera provvederà all'emissione di discendente ordinativo di fornitura e, previa assunzione di separato impegno di spesa a valere sul capitolo di pertinenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le relative quote di premio verranno corrisposte direttamente dal Comando generale Capitaneria di Porto/Guardia Costiera.

- La consistenza numerica complessiva del personale militare nel cui interesse viene approvvigionato il servizio assicurativo per RCT e Tutela Legale, viene posta in allegato 1 al presente contratto e ne costituisce parte integrante. La consistenza numerica totale del personale (allegato 1) pari a un totale di 173.141 soggetti, è aggiornata al 31/12/2023.
- Anche se la consistenza del personale può variare nel corso dell'annualità di copertura per effetto di nuove inclusioni, non è in ogni caso previsto regolamento del premio.

- I soggetti che vengano esclusi dall'appartenenza alle FF.AA. a qualsiasi titolo mantengono la copertura fino alla scadenza contrattuale, fermo restando che la copertura medesima attiene esclusivamente agli atti compiuti in servizio e che le richieste di risarcimento possono essere conseguenti a comportamenti colposi posti in essere fino a due anni prima della data di effetto dell'assicurazione ovvero possono essere presentate nei due anni successivi alla scadenza del contratto a condizione che si riferiscano a fatti posti in essere durante il periodo di copertura.

ART. 4) REPORTISTICA

- La gestione dei sinistri è affidata alla Società GBSapri S.p.A, come parte degli adempimenti previsti dalla scrittura privata del 15.06.2023 con la quale la suddetta Società ha assunto l'incarico di supporto al RUP per le attività propedeutiche all'approvvigionamento dei servizi oggetto del presente contratto.
- L'aggiudicatario si obbliga a fornire alla Società GBSapri i dati dei sinistri denunciati secondo le modalità previste dagli artt. 1.13 di entrambi i Capitolati tecnici RCT (Sub I) e Tutela Legale (Sub II).
- La Società GBSapri non ha svolto e non svolge attività di intermediazione per l'approvvigionamento dei servizi assicurativi oggetto del presente contratto e pertanto nessun corrispettivo è ad essa dovuto da parte dell'aggiudicatario.
- L'Assicuratore Allianz S.p.A. si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che direttamente l'Amministrazione e/o la GBSapri ritengano utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

5) ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA A CARICO DELL'A.D. – MILITARI IN SERVIZIO

Le polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi per eventi dannosi non dolosi verificatisi in relazione all'espletamento e allo svolgimento delle attività istituzionali delle FF.AA. e per la tutela legale per fatti colposi del personale durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali, oggetto del contratto, con le condizioni dettagliatamente previste dai Capitolati

Tecnici nonché nelle offerte tecniche migliorative proposte in sede di gara, sono prestate, indipendentemente da età/grado/località di impiego/funzione (d’ora in avanti “Polizza RCT” e “Polizza Tutela legale”).

Per tali Polizze il premio triennale lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e imposta assicurativa, pari a complessivi euro 12.810.000,00 è completamente a carico dell’A.D., con oneri ripartiti tra Ministero della Difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) - Capitaneria di Porto/Guardia Costiera, così suddivisi

MINISTERO DIFESA	2023	2024	2025	TOTALE FA TRIENNIO
ESERCITO	2.315.919,00	2.315.919,00	2.315.919,00	6.947.757,00
MARINA	723.839,00	723.839,00	723.839,00	2.171.517,00
AERONAUTICA	975.459,00	975.459,00	975.459,00	2.926.377,00
TOTALE FFAA ANNUO	4.015.217,00	4.015.217,00	4.015.217,00	12.045.651,00

MIMS	2023	2024	2025	TOTALE CP TRIENNIO
CAPITANERIA PORTO	254.783,00	254.783,00	254.783,00	764.349,00

ART. 6) ESTENSIONE FACOLTATIVA POLIZZA RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE

La Compagnia si obbliga come da offerta presentata in sede di gara (Allegato 6) altresì a fornire il servizio aggiuntivo facoltativo ad attivazione volontaria per la copertura assicurativa della responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile, con le prestazioni descritte nel Capitolato normativo, del personale militare in servizio dell’Esercito Italiano, della Marina

Militare, dell'Aeronautica Militare e della Capitaneria di Porto (d'ora in avanti "Polizza Responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile") ai premi pro capite annui lordi, comprensivi di ogni onere fiscale e imposta assicurativa, indicati in sede di presentazione dell'offerta, e pari a:

- € 240,00 euro per opzione 1 (Massimale per sinistro e in aggregato annuo 500.000,00 euro);
- € 300,00 euro per opzione 2 (Massimale per sinistro e in aggregato annuo 1.000.000,00 euro)
- € 420,00 euro per opzione 3 (Massimale per sinistro e in aggregato annuo 2.000.000,00 euro)

La Compagnia dovrà consentire la sottoscrizione della suddetta Polizza, alle condizioni tecniche ed economiche fissate nel presente contratto e nel capitolato e nello schema di offerta, a tutto il personale militare in servizio che ne faccia richiesta.

ART. 7) CONDIZIONI E PREMIO

L'assicurazione è operante con le limitazioni territoriali indicate nei Capitolati.

Il contraente, gli Enti Committenti e il personale militare in servizio per la cui responsabilità e nel cui interesse si stipula il presente contratto sono esonerati dal dichiarare alla Compagnia l'eventuale esistenza di altre polizze RCT e Tutela legale di cui beneficiano per il medesimo rischio, mentre per la POLIZZA Responsabilità amministrativa sarà onere di ciascun assicurato comunicare, all'atto della sottoscrizione volontaria, la sussistenza di altre polizze analoghe. -

Per la POLIZZA Responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile, il premio annuale lordo pro capite, comprensivo di ogni onere fiscale e imposta di assicurazione, sarà completamente a carico dell'assistito che ha fatto richiesta di aderire.

ART. 8) DANNI - CONTROVERSIE - COLLEGIO

Entro dieci giorni dall'avvio del servizio verrà costituito un Collegio Consultivo Tecnico, composto da tre esperti: uno nominato dalla Società, uno nominato dall'Amministrazione, uno nominato d'accordo tra le parti, che fisserà la propria sede di lavoro, inderogabilmente, in Italia.

Nel caso la Società non abbia sede nel territorio italiano il Collegio dovrà fissare la sua sede a Roma.

Il Collegio Consultivo Tecnico ai sensi degli artt. 215-216-217-218 e relativo allegato V.2, del Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, esprimerà pareri volti a prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto, ma non potrà adottare determinazioni aventi natura di lodo contrattuale.

ART. 9) DURATA DEL CONTRATTO

La copertura assicurativa, di cui al presente contratto, decorre dalle ore 24.00 del giorno 1/12/2023 alle ore 24.00 del giorno 30/11/2026, senza tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.

I premi della polizza RCT, della Polizza Tutela legale e della polizza Responsabilità amministrativa rimarranno invariati a prescindere dalla durata del presente contratto e dalla eventuale riduzione del capitale assicurato, salvo quanto previsto in caso di attivazione della clausola revisione del premio di cui al successivo art. 15.

ART. 10) CONDIZIONI GENERALI

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente contratto valgono le disposizioni del codice civile in materia di assicurazioni e del “Codice delle Assicurazioni”.-
2. Il subappalto è consentito
3. Ai sensi dell’art. 1.4 del Capitolato tecnico Sub I e Sub II il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società aggiudicataria di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società aggiudicatrice possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 c.c.
4. Il servizio di cui trattasi si intende, altresì, vincolato a tutti i patti, oneri e condizioni contemplati ed espressi nel D.P.R. n. 236 del 15.11.2012 “Regolamento recante disciplina delle attività

dell'A.D. in materia di contratti di lavori, servizi e forniture” approvato con D.P.R. n. 236 del 15.11.2012, in quanto applicabile.

5. La Società dichiara di ben conoscere dette disposizioni per averle lette ed esaminate e di accettarle in ogni loro parte. Dette "Condizioni", anche se non allegate al presente atto, ne formano parte integrante ai sensi dell'art. 99 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.-

ART. 11) RECESSO DAL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1.7 dei Capitolati Tecnici Sub. II e II la Società ed il contraente hanno la facoltà di recedere annualmente dal contratto con un preavviso di almeno 120 giorni precedenti (PROPOSTO DALLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA IN SEDE DI OFFERTA TECNICA MIGLIORATIVA) alla scadenza annuale da notificare alla controparte via pec.

Ai sensi dell'art. 1.19 dei Capitolati Tecnici Sub. II e II è previsto il recesso in caso di sinistro con un preavviso di almeno 120 giorni precedenti (PROPOSTO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA MIGLIORATIVA).

Il recesso intimato dalla Società e/o dal Contraente, nei casi previsti dal presente contratto, avrà effetto anche in relazione alla polizza di rischio comune di cui all'art. 1.18 dei Capitolati Tecnici Sub. I e II.

E' facoltà dell'A.D., con preavviso di 60 giorni, risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale, ove esigenze connesse con il servizio lo richiedessero come previsto dall'articolo 107 del DPR 236/ 2012.

In tal caso il premio verrà commisurato al periodo di durata effettiva della copertura prestata senza che la Società possa avanzare pretese per l'anticipata parziale o totale risoluzione del rapporto.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero pervenire dalla Prefettura comunicazioni/informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs 159/2011.

La Società dichiara sin da ora di non aver nulla a che pretendere in caso di risoluzione dal contratto da parte dell'A.D..

Oltre i casi espressamente previsti dal Codice dei contratti il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) cessazione di attività, così come previsto dall'art. 120, comma 1, lettera
- d) del D.lgs.36/2023;
- b) mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- c) mancata/parziale copertura del servizio assicurativo per responsabilità civile e tutela legale;
- d) l'inosservanza del divieto di divulgazione di informazioni a terzi (art. 23 del presente contratto);
- e) superamento del 10% del valore del contratto per sommatoria delle penali applicate o superamento del numero delle dieci penalità applicate per gravi inadempienze;

Nei casi sopra indicati l'A.D. ha facoltà di avvalersi di quanto disposto dall'art. 124 del D.P.R. 236/2012.

L'affidamento a terzi è notificato al contraente inadempiente con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.-

Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare all'A.D. le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minor spesa, nulla compete al contraente inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.-

La Società che ricada, durante l'esecuzione del contratto, nella situazione sopra descritta, verrà segnalata all'ANAC per le sanzioni di competenza. -

Ai sensi del comma 17 articolo 1 della legge 6.11.2012, n.190 è causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto di integrità stipulato tra le parti (Allegato 5).

ART. 12) CLAUSOLA SANZIONATORIA PER VIOLAZIONE OBBLIGHI DI CONDOTTA

- D.M. 23.03.2018 e ss.mm.ii

La Società con riferimento al servizio oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e

far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal *Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa approvato con D.M. del 23.03.2018 e ss.mm.ii.* Al riguardo si dà atto che l'A.D. ha messo a disposizione della Società copia del Decreto stesso per una sua più completa e piena conoscenza.

La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al citato Decreto Ministeriale potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L'A.D., verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'A.D. procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

La Società si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare il "Patto di integrità (Allegato 5) sottoscritto ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190.

Qualora l'A.D. riscontri eventuali violazioni al sopra citato "Patto d'integrità", si darà corso al contraddittorio, assegnando alla Società un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'A.D. darà applicazione alle seguenti disposizioni sanzionatorie:

- Esclusione del concorrente dalla gara;
- Risoluzione del contratto;
- Escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
- Segnalazione all'ANAC per le sanzioni di cui all'art. 222, c. 13 del D. Lgs. 36/2023.

La Società è consapevole di quanto disposto dall'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001, ai sensi del quale è vietato assumere ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto di Commiservizi nei confronti della Società contraente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e, pertanto, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato i predetti poteri autoritativi o negoziali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 13) PENALITÀ (solo per polizze RCT e Tutela legale)

Quando, durante lo svolgimento del servizio, l'aggiudicatario incorra in negligenze ed inadempienze delle clausole contrattuali e/o nel mancato rispetto delle condizioni di servizio previste dal Capitolato tecnico accertate con il supporto della Società GBSapri, cui è affidata la gestione dei sinistri, i Responsabili dell'esecuzione contrattuale individuati nell'ambito di ciascun Ente Committente provvederanno a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC assegnando alla Compagnia assicuratrice non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Compagnia persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, il Responsabile dell'esecuzione, completata l'istruttoria, trasmette gli atti a Commiservizi proponendo che vengano applicate, salvo il maggior danno, le penali giornaliere di seguito riportate:

Prestazione	Riferimenti	Termine	Penale per ogni giorno di ritardo
Fornitura dei dati sull'andamento dei sinistri	Art. 1.13 del Capitolato	Entro il 30° giorno del mese successivo al semestre di riferimento ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta	0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore complessivo del Contratto

L'A.D. potrà applicare penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, senza preclusione del diritto a pretendere l'adempimento e a

richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le penali verranno applicate detraendo i relativi importi dalla cauzione definitiva.

Indipendentemente dall'importo complessivo delle sanzioni, è fatta salva la facoltà dell'A.D., superata la decima penale applicata (da intendersi ad esito del definitivo giudizio sull'eventuale richiesta di disapplicazione) di risolvere, previa contestazione, il contratto e di affidare a terzi l'esecuzione dell'appalto in danno della Compagnia inadempiente. In tal caso l'A.D. potrà incamerare la cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Ove la Compagnia, nel corso dello stesso anno, incorra in più di dieci diffide per negligenza ed inadempienza, l'A.D. ha facoltà di segnalarla all'ANAC, per gli atti di competenza in tema di esclusione dalle gare.

Qualora la Società sia incorsa in penalità ed intenda ottenerne il rimborso in tutto o in parte dovrà inoltrare domanda di disapplicazione al Ministero della Difesa - Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali - Servizio Atti Giuridici "Esecuzione Contrattuale" - P.le della Marina, 4 - 00196 Roma, entro 30 (trenta) giorni dalla data nella quale è stata notificata l'applicazione di penalità. -

A tal riguardo si stabilisce che ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere gli obblighi contrattuali dovrà essere comunicato alla scrivente entro il termine di 3 (tre) giorni dal suo verificarsi.

Nessun avvenimento o fatto potrà essere addotto a fondamento della propria domanda di disapplicazione delle penalità, ove non sia stato partecipato in tempo ai sensi del precedente capoverso. Tale comunicazione non costituisce, in ogni caso, per la società, diritto all'accoglimento della domanda di disapplicazione.

ART. 14) PREMIO A CARICO DELL'A.D., PREMIO PER LA POLIZZA FACOLTATIVA A CARICO DEGLI ASSICURATI, IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO, CLAUSOLA

DI REVISIONE DEL PREZZO

L' A.D. (ed il MIMS a seguito di emissione di distinto ordinativo di fornitura per le esigenze della Capitaneria di Porto) corrisponderà *direttamente* alla Compagnia *esclusivamente* il PREMIO LORDO per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e della tutela legale (pari a € 12.810.000,00 per l'intera durata triennale del contratto comprese imposte di assicurazione e ogni altro onere fiscale). Il premio rimarrà invariato qualunque sia la consistenza numerica del personale per la cui responsabilità e nel cui interesse viene stipulato il presente atto. Non è previsto regolamento del premio.

Il premio lordo individua il corrispettivo complessivo da pagare per il servizio, come indicato al precedente art. 2.

L'A.D. (ed il MIMS per le esigenze della Capitaneria di Porto) si impegna a pagare anticipatamente i premi per la Polizza RCT e la Tutela Legale secondo le modalità previste nel presente Contratto al successivo articolo 15

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 potrà procedersi con la revisione del prezzo qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza la differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI senza tabacchi) nel periodo di riferimento; verrà pertanto calcolata l'inflazione acquisita quale variazione annuale nel periodo intercorrente tra il mese di stipula e lo stesso mese dell'anno successivo. La revisione del premio può essere richiesta solo per gli anni successivi al primo di vigenza contrattuale.. L'eventuale richiesta di revisione del premio dell'appaltatore dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC e dovrà essere corredata da tutta la relativa documentazione probatoria. La Stazione appaltante si pronuncia di norma entro

30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza con provvedimento motivato. La valutazione della suddetta istanza sarà effettuata dalla Stazione Appaltante previa analisi della variazione del sopraindicato indice e della diretta incidenza dello stesso sul costo del servizio, tenendo conto sia della documentazione a supporto presentata dall'aggiudicatario, sia delle indagini effettuate direttamente dalla S.A. presso gli Enti di vigilanza del settore. Qualora la variazione di premio fosse in diminuzione, è facoltà della Stazione appaltante, procedere alla revisione del premio, previa motivata comunicazione ed eventuale conseguente contraddittorio con l'appaltatore. In ragione di quanto sopra, l'appaltatore rinuncia ad avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 1467 del Codice Civile.

I premi annui lordi pro capite proposti (Allegato 6) dalla Compagnia per la copertura facoltativa di cui alla Polizza Responsabilità Amministrativo-contabile rimangono validi per l'intera durata contrattuale. Tali premi, comprensivi di ogni onere fiscale e imposta di assicurazione, saranno completamente a carico dell'assistito che ha fatto richiesta di aderire, (si precisa che tali importi da versare per la Polizza Responsabilità Amministrativo-contabile sono aggiuntivi rispetto a - i.e. NON includono - quelli corrisposti dall'A.D. per la RCT e la Tutela Legale).

ART. 15) MODALITÀ DI PAGAMENTO

1) Il premio verrà corrisposto anticipatamente per ciascuna annualità secondo le seguenti modalità:

- 4.270.000,00 nell'anno 2023;
- 4.270.000,00 nell'anno 2024;
- 4.270.000,00 nell'anno 2025;

2) Gli oneri sono ripartiti tra Ministero della Difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) - Capitaneria di Porto/Guardia Costiera, così suddivisi

MINISTERO				TOTALE FA
DIFESA	2023	2024	2025	TRIENNIO

ESERCITO	2.315.919,00	2.315.919,00	2.315.919,00	6.947.757,00
MARINA	723.839,00	723.839,00	723.839,00	2.171.517,00
AERONAUTICA	975.459,00	975.459,00	975.459,00	2.926.377,00
TOTALE FFAA ANNUO	4.015.217,00	4.015.217,00	4.015.217,00	12.045.651,00

				TOTALE CP
MIMS	2023	2024	2025	TRIENNIO
CAPITANERIA PORTO	254.783,00	254.783,00	254.783,00	764.349,00

- 3) Per il pagamento del premio la Compagnia, entro il ventesimo giorno dall'avvio del servizio, emetterà le richieste di pagamento e le fornirà a ciascun Ente Committente.
- 4) Ciascun Ente Committente emetterà una "Verifica di conformità", che, tenendo conto si tratta di un pagamento anticipato rispetto all'effettiva esecuzione del servizio, dovrà attestare che vi è esatta rispondenza del premio calcolato dal Compagnia all'effettiva consistenza del personale militare segnalato.
- 5) In ogni caso la "Verifica di conformità" potrà avere forma di processo verbale e dovrà essere redatta da ciascun Ente committente, e notificata al Compagnia
- 6) Per ciascun E.F. la verifica di conformità deve essere inviata da parte del Responsabile dell'esecuzione/Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 4 c. 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.:
 - 1) per la quota relativa alle esigenze delle Forze Armate come sopra dettagliate a Commiservizi 2° Reparto – 5^ Divisione e 2) all'Ufficio Liquidazioni del MIMS per la quota relativa alla Capitaneria di Porto;
- 7) Entro sette giorni dall'avvenuta emissione della verifica di conformità il Responsabile dell'esecuzione /Direttore dell'esecuzione nominato nell'ambito di ciascun Ente Committente

dovrà emettere un “certificato di pagamento” che dovrà anche esso essere notificato alla Compagnia (e per conoscenza a Commiservizi 2° Reparto – 5^ Divisione per la quota relativa alle FFAA e al MIMS Ufficio Liquidazioni per la quota relativa alla Capitaneria).

8) Il pagamento delle prestazioni avverrà, conseguentemente, previa emissione da parte del Compagnia di regolari fatture/appendici redatte in formato elettronico, ai sensi dell'art. art. 1, commi dal 209 al 214 della Legge 24.12.2007, n. 244, intestate a: 1) Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 2° Reparto - 5ª Divisione, Piazza della Marina n. 4, 00196 Roma per la quota relativa alle FFAA e 2) MIMS Ufficio Liquidazioni PER le ESIGENZE DELLA CAPITANERIA DI PORTO).

9) Ciascuna fattura / appendice dovrà essere corredata dalla seguente documentazione giustificativa:

- Verbale di Verifica di conformità

10) La fattura/appendice deve riportare il codice identificativo gara (CIG) n. A0017108F3, l'indicazione del *Codice Univoco Ufficio* (IPA – n. _____), di ciascun Ente Committente _____ - Ufficio di verifica e deve essere inviata al Sistema di Interscambio (SdI allocato presso il Dicastero dell'Economia e Finanze).

11) il termine per l'emissione del relativo ordine di pagamento è fissato, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, in *30 giorni* decorrenti dalla data in cui la “verifica di conformità” sia stata notificata al Compagnia e all'Amministrazione responsabile del pagamento da parte del responsabile dell'esecuzione di ciascun ente committente, ovvero, se successiva, dalla data dell'effettivo e corretto invio della fattura, completa di tutti gli allegati succitati, sul sistema di interscambio.

12) Gli allegati (verifica di conformità e ogni altra eventuale documentazione) devono avere dimensioni contenute (utilizzando una scansione a bassa risoluzione) e devono avere l'estensione .pdf.

13) La Compagnia dovrà inoltre comunicare i dati necessari alla richiesta del DURC ed ogni

loro eventuale variazione. -

14) Nella lettera di trasmissione della succitata documentazione ciascun Ente Committente dovrà altresì riportare gli estremi della fattura elettronica (numero, data e importo) e dichiarare che la stessa – previo svolgimento della prevista attività in qualità di *Ufficio verifica* SICOGE – è stata oggetto di "spostamento" a: 1) Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (COMMISERVIZI) - 2° Reparto – 5^ Divisione e 2) Ufficio Liquidazioni del MIMS per la quota relativa alla CAPITANERIA DI PORTO) quale *Ufficio contabile e Ufficio pagatore* del SICOGE per il successivo pagamento.

15) Il pagamento dei premi verrà corrisposto, con mandato diretto, da parte della 5^ Divisione di questa Direzione Generale per la quota relativa alle esigenze delle FFAA e dal MIMS Ufficio liquidazioni per la quota relativa alla Capitaneria, con versamento sul c/c bancario n. codice IBAN: IT81V0200805109000103968656, intestato a The Allianz S.p.A. - Agente presso Unicredit S.p.A..

Il termine dei 30 giorni per l'emissione dell'ordine di pagamento si intenderà sospeso qualora si rendessero necessarie integrazioni o chiarimenti sulla fattura o sulla documentazione alla stessa allegata. In nessun caso, pertanto, dal ritardo nel pagamento del premio potrà scaturire la sospensione dell'assicurazione e, per converso, l'A.D. non potrà eccepire la prescrizione breve (art. 2952 del c.c.).

La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'A.D., le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine di eventuali ritardi dei pagamenti.

La Società dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti con le modalità sopra indicate. -

ART. 16) OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG n° A0017108F3).

L'inadempimento dell'impresa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto. L'impresa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.-

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto n. 2, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima.

ART. 17) VARIAZIONE NELLA DENOMINAZIONE SOCIALE

Qualora nel corso di svolgimento del presente atto si verificassero variazioni nella denominazione della COMPAGNIA che assume la contraenza, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali – 2° Reparto - 3[^] Divisione - 2[^] Sezione – P.zza della Marina, 4 – 00196 Roma e al MIMS.

L'Amministrazione non risponderà in alcun caso di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa

notifica delle variazioni di cui sopra..-

ART. 18) DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge, la Compagnia dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Piazza Tre Torri 3, cap 20145, Milano (MI)

ART. 19) COMUNICAZIONI

A seguito di quanto stabilito dall'art 16 comma 6 del D.L. 185/2008 le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi di posta:

commiservizi@postacert.difesa.it

(Pec COMPAGNIA: gare.top@pec.it)

ART. 20) SPESE DI PUBBLICAZIONE

Tutte le spese relative alla pubblicazione degli avvisi di gara e di postinformazione sono rimborsate a Commiservizi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla stipula o dalla richiesta da parte dell'A.D. se successiva.

ART. 21) SPESE CONTRATTUALI

Le spese di copia, stampa, bollo e registrazione del presente contratto sono a carico della Società contraente. Più precisamente l'importo relativo all'imposta di bollo dovrà essere versata dalla Società con le modalità previste dall'art 18, comma 10 D.Lgs. 36/2023.

Qualora la Società non provveda a versare l'importo delle spese contrattuali nel termine prescritto, si procederà, in sede di primo pagamento, al recupero delle spese e degli eventuali interessi di mora, ai sensi dell'art. 1 della legge 27.12.1975, n. 790, senza possibilità di futuri rimborsi qualora, in prosieguo di tempo, la fornitrice dimostrasse di avere ottemperato ai suddetti obblighi.

ART. 22) CAUZIONE

In applicazione del D. Lgs. 36/2023 art. 117, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, la Società ha prestato cauzione per l'importo pari ad € 1.281.000,00) corrispondente al 10%, calcolata sul valore contrattuale del presente atto al netto dell'imposta di

assicurazione, come da polizza fideiussoria definitiva n. 2039259 del 08.11.2023 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. con sottoscrizione autenticata dal Dott. Claudio Caruso Notaio in Milano. Tale cauzione definitiva sarà valida dalla data di stipulazione del presente atto e fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'A.D. e prevede l'esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Sulla cauzione potranno essere trattenute le somme derivanti dall'applicazione delle penali.

In caso di risoluzione del presente contratto il deposito cauzionale sarà incamerato dall'A.D.

ART. 23) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano in virtù della citata normativa.

COMMISERVIZI tratta i dati relativi al contratto e all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite.

La Compagnia acconsente espressamente al trattamento dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 24) VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente contratto mentre vincola la società fin dal momento della sottoscrizione, impegnerà l'A.D. solo dopo l'approvazione e la registrazione dello stesso da parte dei competenti Organi di Controllo, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Il predetto Dirigente Dr. Luciano SPOSATO, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, stipulante per le ragioni e gli interessi dell'A.D., accetta il presente atto che è stato, previa lettura fattane in videoconferenza ad alta ed intelligibile voce, da me Ufficiale Rogante, Funz. Amm.vo Fabrizia PIRRONGELLI, sottoscritto in modalità digitale. Il presente atto firmato digitalmente come sopra descritto, viene trasmesso all'O.E. per l'apposizione della propria firma digitale e la restituzione dello stesso con le stesse modalità di invio. In tale circostanza l'O.E. è stato reso edotto che, con la sottoscrizione digitale dell'atto negoziale, si obbliga nella più ampia e valida forma legale, alle condizioni in esso stabilite, nonché a quanto prescritto dai capitolati tecnici e a quanto derivante dall'impegno assunto con la proposizione delle offerte tecniche migliorative. Il predetto Sig. Daniele MOROSETTI in qualità di procuratore speciale, firma digitalmente e restituisce il documento firmato.

Il presente atto contrattuale è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e consta di n. 22 (ventidue) pagine interamente dattiloscritte escluse le firme, nonché di un seguito di n. 57 (cinquantasette) pagine di allegati.-

Riepilogo del personale militare

(escluso il personale richiamato e trattenuto, personale impiegato ambito legge 1114/62 e presso OIS)*.

RUOLO	EI	MM	CP	AM	CAPPELLANI
	31 DIC. 22				
UFF.LI GENERALI/ AMMIRAGLI	191	84	17	84	2
ARQ - GENERALI/ AMMIRAGLI	22	0	0	4	
UFFICIALI COLONNELLI/ CV	907	405	122	484	5
ARQ - COL./ CV	404	102	18	168	
ALTRI UFFICIALI SUPERIORI	6.438	2.192	636	3.319	35
UFFICIALI INFERIORI	3.012	1.640	419	1.459	61
TOT. UFFICIALI SP	10.974	4.423	1.212	5.518	103
UFFICIALI AUSILIARI	60	167	139	122	14
TOTALE UFFICIALI	11.034	4.590	1.351	5.640	117
MARESCIALLI	12.433	9.593	2.624	19.522	
SERGENTI	8.940	3.483	1.624	4.957	
GRADUATI/ APPUNTATI/CC	43.900	6.707	3.215	6.244	
TRUPPA FERMA PREFISSATA	4.514	1.310	504	1236	
TRUPPA FERMA ANNUALE/RAFF.	12.172	2.865	912	1.173	
ALLIEVI	855	779	101	746	
TOTALE	93.848	29.327	10.331	39.518	117

TOTALE COMPLESSIVO

173.141

**INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE
CONTROLLATE**

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI
SERVIZI GENERALI
Il Reparto - 3^a Divisione
www.commiservizi.difesa.it



MINISTERO
DELLA DIFESA

SUB I – CIG
Capitolato di Polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile
Patrimoniale (RCP)

Definizioni

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ANNUALITA' ASSICURATIVA O MINOR PERIODO

il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente, le Forze Armate (l'Esercito Italiano, la Marina Militare, l'Aeronautica militare) e il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITA'

Quella svolta dall'Assicurato per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e s.m.i.
L'assicurazione è efficace esclusivamente durante l'espletamento del servizio in tempo di pace.

CONTRAENTE

La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie il Ministero della Difesa, Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali (COMMISERVIZI).

DANNO

Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.

DANNI MATERIALI

Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

PERSONALE

Ognuna delle persone indicate all'art. 2.2 e ivi identificate genericamente per gruppi o categorie, le quali partecipano alle attività istituzionali del Contraente e abbiano pertanto un rapporto di servizio o un mandato con l'Assicurato.

FATTI/CIRCOSTANZE

Avvenimenti e/o fatti suscettibili di poter cagionare un sinistro coperto dalla presente polizza, di cui l'Assicurato ha ricevuto direttamente in qualunque forma in data anteriore alla decorrenza della presente polizza

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE

La massima esposizione della Società per ogni sinistro.

PERDITE PATRIMONIALI

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.

PERIODO DI ASSICURAZIONE	il periodo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto.
PERIODO DI EFFICACIA	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta in polizza e la data di scadenza del periodo di Assicurazione
POLIZZA/CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma, comprensiva di imposte, dovuta alla Società dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Università, Ministeri, lo Stato, Enti Pubblici in genere, Ministeri, le Forze Armate, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	La responsabilità gravante su taluno dei componenti del Personale, sopra definito, che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE	La Responsabilità Amministrativa, sopra definita, gravante su taluno dei componenti del Personale, sopra definito, quando agisca quale "agente contabile" nella gestione dei beni, valori o denaro pubblico.
RESPONSABILITA' CIVILE	La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei componenti del Personale come sopra definiti, delle proprie funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO	Si configura un Sinistro quando, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, l'Assicurato riceve: <ul style="list-style-type: none"> • una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico; • una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento.
SINISTRI IN SERIE	Si intendono quei sinistri relativi a danni a più soggetti riconducibili ad una medesima causa.

SOCIETA'

L'Impresa assicuratrice.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Efficacia dell’Assicurazione e siano notificati alla Società durante il periodo di validità temporale, come descritti nel presente capitolato.

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice civile.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice civile.

Art. 1.5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell’art. 1901 Codice civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.7 - Durata del contratto e facoltà bilaterale di recesso annuale

Il contratto di assicurazione ha durata triennale, con effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui sarà comunicata l'aggiudicazione, con frazionamento annuale del premio. Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale. La Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere annualmente dal contratto con un preavviso di almeno 90 giorni precedenti alla scadenza annuale, da notificarsi mediante pec. L'eventuale recesso avrà effetto, ai sensi dell'Art. 1.18 Clausola di rischio Comune, anche sul contratto di Tutela Legale SUB) 2.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il premio sarà pagato direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre assicurazioni, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

Tale disposizione non si applica qualora un'altra assicurazione sia stata stipulata per iscritto esclusivamente quale assicurazione specificatamente in eccesso alla presente polizza.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro

Art. 1.13 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

1. La Società si obbliga a fornire al Contraente, entro 30 giorni solari dal termine di ciascun semestre, e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla richiesta del Contraente, il dettaglio dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto ed aggiornato a ciascun semestre di riferimento, o sino a 15 giorni prima della data della richiesta del Contraente. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel, sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Forza Armata /Corpo di appartenenza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- La descrizione dell'evento;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere comprensivi di eventuali scoperti/franchigie
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.]

La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del Contraente ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

Art. 1.14 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte tramite PEC indirizzate alla Compagnia.

Analogha procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.15 - Elementi per il calcolo del premio, regolazione e conguaglio

Il premio annuo lordo, non soggetto a regolazione, è quello accettato dalla Società ed indicato nel Disciplinare di gara.

Art. 1.16 – Tracciabilità Flussi Finanziari

- a) La Società Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.

- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura/ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 1.17 – Misure Restrittive-Sanctions Limitations Exclusion Clause / OFAC

L'Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcun sinistro o a erogare alcuna prestazione in virtù del presente contratto qualora l'Assicuratore, la sua capogruppo o una sua controllata, nel far ciò, possano incorrere in qualsiasi sanzione, divieto o restrizione previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero in sanzioni economiche o commerciali o nella violazione di norme, leggi o regolamenti italiani, dell'Unione Europea, dell'Italia, del Granducato di Lussemburgo, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

CLAUSOLA DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura o altra prestazione garantita dalla polizza per qualsiasi:

ente o persona giuridica organizzati, costituiti, registrati, stabiliti o aventi sede in un'Area Specifica;

persona fisica residente o situata in un'Area Specifica;

pretesa, azione, causa o procedimento promossi o perseguiti in un'Area Specifica;

perdita, furto, danno, perdita d'uso, criptaggio, interruzione delle operazioni o della disponibilità, o distruzione di qualsiasi proprietà (materiale o immateriale) situata in un'Area Specifica, incluso, ma non limitato a, qualsiasi sistema informatico, dati, denaro o titoli situati in un'Area Specifica.

Ai fini della presente clausola, per "Area Specifica" si intende:

la Repubblica di Bielorussia e/o

la Federazione Russa come riconosciuta dalle Nazioni Unite (o i suoi territori comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale; per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa clausola e la polizza, prevarrà il contenuto della presente clausola, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni (c.d. Sanctions Limitations Exclusion Clause e simili).

Se una qualsiasi disposizione di questa clausola è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa clausola, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa clausola non saranno influenzate.

Art. 1.18 – Clausola di rischio Comune

La presente assicurazione costituisce rischio comune con l'Assicurazione di Tutela Legale Polizza n° prestata dalla Società ed aggiudicata in unico lotto con il presente contratto.

A tal fine le parti prendono e danno atto che:

il recesso intimato dalla Società e/o dal Contraente, nei casi previsti dal presente contratto, avrà effetto anche in relazione alla polizza di rischio comune sopra indicata.

Art. 1.19 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ha la facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni.

Nel caso in cui la facoltà di recesso sia esercitata dalla Società, la medesima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. L'eventuale recesso avrà effetto, ai sensi dell'Art. 1.18 Clausola di rischio Comune, anche sul contratto di Tutela Legale SUB) 2.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 2 – Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile, le norme che regolano la gestione sinistri, le norme del Codice civile sui contratti di assicurazione, e le disposizioni normative in materia, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato:

- A) di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'espletamento e svolgimento delle attività istituzionali.
- B) di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per atti, omissioni o ritardi, nell'esercizio delle mansioni e funzioni espletate nell'ambito dell'attività e dei compiti istituzionali.

Art. 2.2 – Categorie Assicurate

Le garanzie si intendono operanti per le garanzie di cui alla precedente art 2.1 "Oggetto dell'assicurazione", derivanti all'Assicurato nell'esercizio delle mansioni e funzioni espletate e identificati genericamente per gruppi o categorie che hanno partecipato, partecipano e parteciperanno alle attività istituzionali dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

TOTALE PERSONALE: 173.141 Unità

Per l'identificazione degli Assicurati faranno fede le evidenze amministrative del Contraente, il quale è pertanto esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione delle generalità degli Assicurati. Nei casi di sostituzioni temporanee o definitive degli Assicurati, le garanzie di polizza devono intendersi automaticamente estese ai sostituti, senza obbligo di comunicazione preventiva e senza oneri a carico del Contraente.

Art. 2.3– Massimali/Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € **1.500.000,00** per singolo sinistro, in ogni caso, il massimo esborso annuale per tutti i sinistri denunciati, non potrà superare la somma di € **5.000.000,00** (Massimale aggregato annuale).

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino ad un massimo di € **3.000.000,00** complessivamente fra tutti gli Assicurati.

Le garanzie vengono prestate con applicazione di una franchigia per singolo sinistro e/o Assicurato pari ad € **400,00**.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del periodo di assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato per sinistro e per aggregato annuo.

Art. 2.4 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per le perdite conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i Danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina;
- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Società o enti privati, salvo quanto precisato all'art. 2.10 "Attività di Rappresentanza";
- c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi assicurativi;
- d) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- e) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivatigli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente stesso;
- f) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo di uno o più Assicurati accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- g) le responsabilità, accertate dalla Corte dei conti con provvedimento definitivo, che gravino personalmente su qualsiasi Assicurato, per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile per colpa grave;
- h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in genere; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- j) multe, ammende, sanzioni;
- k) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti, mezzi subacquei o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al D.Lgs. 209/2005 titolo X e loro s.m.i.;
- l) richieste di risarcimento determinate da fatti o circostanze note precedentemente alla stipula del contratto e richieste di risarcimento, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale comunicazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto o che siano già state denunciate su precedente analoga polizza;
- m) danni derivanti dall'attività professionale, salvo sia prestata per conto dell'Ente di Appartenenza nell'ambito delle attività istituzionali. Rimane esclusa ogni responsabilità professionale medica, sanitaria e/o ospedaliera e/o clinica e/o infermieristica;
- n) danni derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività o da campi elettromagnetici;
- o) danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- p) danni derivanti da omissione di soccorso;
- q) Malattie Trasmissibili: si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest'ultima.

Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo

di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:

per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e

il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e

la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati

r) Esclusione Cyber Risk:

Definizioni:

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber: qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"; qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati Informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i dati "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Dalla presente copertura sono escluse: perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

"Atto Cyber" (-> definizione) e "Incidente Cyber" (-> definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per

controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;

e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzione o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un atto o Incidente Cyber (-> definizione).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura di Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

s) i sinistri conseguenti e/o derivanti da alluvione, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;

t) i danni a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno;

u) danni/perdite patrimoniali subiti da dignitari esteri sotto scorta o sorveglianza in Italia;

v) è esclusa a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo la detenzione, il trasporto e/o impiego di esplosivi;

z) interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi salvo quanto previsto all'Art. 2.13;

aa) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

ab) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori;

ac) i danni provocati da molestie sessuali, morali e/o psicofisici, discriminazioni razziali, etniche e religiose.

ad) sinistri aeronautici che coinvolgano aeromobili (inclusi i singoli componenti dello stesso ed in genere tutto quanto viene impiegato in relazione al suo funzionamento o utilizzo a terra ed in volo) di proprietà delle o in uso e/o dotazione all'Assicurato per fatti avvenuti durante il volo da cui siano derivati danni ad altri aeromobili, a persone e/o cose;

Art. 2.5 – Validità temporale (CLAIMS MADE)

L'assicurazione copre i sinistri denunciati nel corso di validità del contratto e avvenuti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione (**a maggior precisazione si intende prestata una retroattività di 1 anno**).

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei **due anni successivi** alla cessazione del presente contratto di assicurazione (periodo di garanzia postuma), purchè gli stessi siano afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia dell'Assicurazione, quale definito in questo Capitolato, e dei quali l'Assicurato non abbia ricevuto formale notizia.

Qualora venga stipulata polizza per i medesimi rischi successivamente alla cessazione del presente contratto, avente ad oggetto la prestazione delle medesime garanzie, l'operatività della presente assicurazione si intende a secondo rischio rispetto a suddetta polizza.

Art. 2.6 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da sinistri occorsi nell'ambito del territorio italiano.

Art. 2.7 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli del Legale rappresentante del Contraente e dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

Art. 2.8- Smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 2.9 – Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti diversi dal personale, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità derivante all'Assicurato, relativamente al soggetto od ai soggetti indicati all'art. 2.2 “Categorie Assicurate”, di cui debba rispondere per legge o per mandato istituzionale.

Art. 2.10- Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2.4, Rischi esclusi dall'Assicurazione, punto b), si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai Soggetti indicati all'art. 2.2 “Categorie Assicurate”, in rappresentanza e su mandato della Forza Armata/Corpo di appartenenza in altri Enti Pubblici o Privati.

Art. 2.11 – Danni in serie

Nel caso di sinistri in serie, la data del primo sinistro è la data da assumere a riferimento per tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente. Per sinistro in serie si deve intendere l'insieme di più sinistri che siano derivati da una medesima causa.

Art. 2.12- Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Assicurato e per anno Assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

Art. 2.13 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza per danno materiale, con il sottolimito per ciascun sinistro di € 1.500.000,00 e con uno scoperto per ogni sinistro pari al 10%, minimo € 15.000,00.

Art. 2.14 – Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dai D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Sempre che il relativo soggetto addetto, indicato all’art. 2.2 “Categorie Assicurate”, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all’addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di Polizza, l’Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all’Assicurato per le attività svolte dai soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o di Dirigente e/o di preposto e/o altre figure previste dal DM 363/98, Medico Competente, Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.15 – Responsabilità patrimoniali derivanti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679 e s.m.i. sulla protezione dei dati personali

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i Danni Patrimoniali cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i./Regolamento Europeo della Privacy n.2016/679 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 Codice civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 Codice civile.

Art. 2.16 – Acquisizioni in economia

Premesso che taluna delle Categorie indicate all’art. 2.2 “Categorie Assicurate” sia legittimato a procedere ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. all’acquisizione di contratti sottosoglia mediante: a) affidamento diretto b) procedura negoziata, l’assicurazione si intende estesa entro i limiti previsti dalla Legge per sinistro e per anno assicurativo (o minor periodo laddove previsto) alle responsabilità derivanti all’assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali a corporali.

Art. 2.17 – Rinuncia alla rivalsa

La società, salvo il caso di dolo, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice civile, per le somme pagate a termini di polizza a titolo di risarcimento per danni a terzi, nei confronti del personale.

La Società

Il Contraente

.....

.....

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve farne denuncia per iscritto alla Società al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Se, durante il periodo assicurativo l'Assicurato viene a conoscenza di un fatto che potrebbe dare ragionevolmente origine ad un potenziale sinistro, questi ha la facoltà di trasmettere comunicazione scritta alla Società circa tale circostanza; pertanto, l'eventuale sinistro derivante da tale fatto, anche se avanzato successivamente la scadenza della presente Polizza, verrà considerato come avanzato e notificato alla Società al momento in cui la sopraindicata comunicazione sia stata ricevuta.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia, la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.

La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto, rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

Art. 3.3 – Pagamento delle franchigie

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le parti convengono che i sinistri saranno liquidati alle controparti al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

Il Contraente, alla scadenza di ciascun anno assicurativo, ed entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società, si obbliga a versare alla medesima l'importo totale delle franchigie inerenti ai sinistri liquidati e pagati.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 1.3 – Variazioni del rischio

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Durata del contratto e facoltà bilaterale di recesso annuale;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.11 – Coassicurazione e delega;

Art 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.15 – Elementi per il calcolo del premio, regolazione e conguaglio;

Art. 1.16 – Tracciabilità flussi Finanziari

Art. 2.5 – Validità temporale (CLAIMS MADE);

ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara, il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società.

La Società

.....

Il Contraente

.....

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI
SERVIZI GENERALI
II Reparto - 3^a Divisione
www.commiservizi.difesa.it



MINISTERO
DELLA DIFESA

SUB II – CIG
Capitolato di Polizza di Assicurazione
Tutela Legale

Definizioni comuni

ANNUALITA' ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente il Personale Militare in servizio dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dall'Assicurato per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e s.m.i. L'assicurazione è efficace esclusivamente durante l'espletamento del servizio in tempo di pace.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie il Ministero della Difesa, Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali (COMMISERVIZI).
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
MASSIMALE/ SOMMA ASSICURATA	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SINISTRO UNICO	Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: - vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice civile.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice civile.

Art. 1.5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.e.i.

il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.7 - Durata del contratto e facoltà bilaterale di recesso annuale

Il contratto di assicurazione ha durata triennale, con effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui sarà comunicata l'aggiudicazione, con frazionamento annuale del premio. Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale. La Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere annualmente dal contratto con un preavviso di almeno 90 giorni precedenti alla scadenza annuale, da notificarsi mediante pec. L'eventuale recesso avrà effetto, ai sensi dell'Art. 1.20 Clausola di rischio Comune, anche sul contratto di Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP) SUB) 1.

Art. 1.8- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte a aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta dell'Assicurato, può avere sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio. In tale caso foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il l'Assicurato.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11- Coassicurazioni e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il premio sarà pagato direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro,

l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.13 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

1. La Società si obbliga a fornire al Contraente, entro 30 giorni solari dal termine di ciascun semestre, e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla richiesta del Contraente, il dettaglio dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto ed aggiornato a ciascun semestre di riferimento, o sino a 15 giorni prima della data della richiesta del Contraente. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel, sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Forza Armata /Corpo di appartenenza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- La descrizione dell'evento;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere comprensivi di eventuali scoperti/franchigie

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.]:

La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del Contraente ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

Art. 1.14 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte tramite PEC indirizzate alla Compagnia.

Analogha procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.15 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio annuo lordo è quello accettato dalla Società ed indicato nel Disciplinare di gara.

Art. 1.16 - Regolazione e conguaglio del premio

Non prevista.

Art. 1.17 – Validità temporale/Insorgenza del sinistro

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

L'assicurazione è operante per i fatti insorti nei 12 mesi (dodici) antecedenti la data di decorrenza del contratto, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.

Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore del Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 2 (due) anni dalla cessazione del contratto. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Art. 1.18 – Tracciabilità Flussi Finanziari

a) La Società Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura/ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 1.19 – Misure Restrittive-Sanctions Limitations Exclusion Clause / OFAC

L'Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcun sinistro o a erogare alcuna prestazione in virtù del presente contratto qualora l'Assicuratore, la sua capogruppo o una sua controllata, nel far ciò, possano incorrere in qualsiasi sanzione, divieto o restrizione previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero in sanzioni economiche o commerciali o nella violazione di norme, leggi o regolamenti italiani, dell'Unione Europea, dell'Italia, del Granducato di Lussemburgo, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

CLAUSOLA DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura o altra prestazione garantita dalla polizza per qualsiasi:

ente o persona giuridica organizzati, costituiti, registrati, stabiliti o aventi sede in un'Area Specifica;

persona fisica residente o situata in un'Area Specifica;

pretesa, azione, causa o procedimento promossi o perseguiti in un'Area Specifica;

perdita, furto, danno, perdita d'uso, criptaggio, interruzione delle operazioni o della disponibilità, o distruzione di qualsiasi proprietà (materiale o immateriale) situata in un'Area Specifica, incluso, ma non limitato a, qualsiasi sistema informatico, dati, denaro o titoli situati in un'Area Specifica.

Ai fini della presente clausola, per "Area Specifica" si intende:

la Repubblica di Bielorussia e/o

la Federazione Russa come riconosciuta dalle Nazioni Unite (o i suoi territori comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale; per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa clausola e la polizza, prevarrà il contenuto della presente clausola, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni (c.d. Sanctions Limitations Exclusion Clause e simili).

Se una qualsiasi disposizione di questa clausola è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa clausola, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa clausola non saranno influenzate.

Art. 1.20 – Clausola di rischio Comune

La presente assicurazione costituisce rischio comune con l'Assicurazione di Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP) Polizza n° prestata dalla Società ed aggiudicata in unico lotto con il presente contratto.

A tal fine le parti prendono e danno atto che:

il recesso intimato dalla Società e/o dal Contraente, nei casi previsti dal presente contratto, avrà effetto anche in relazione alla polizza di rischio comune sopra indicata.

Art. 1.21 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ha la facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni.

Nel caso in cui la facoltà di recesso sia esercitata dalla Società, la medesima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. L'eventuale recesso avrà effetto, ai sensi dell'Art. 1.20 Clausola di rischio Comune, anche sul contratto di Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP) SUB) 1.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione in particolare

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme che regolano la gestione sinistri, le Condizioni Particolari, le disposizioni legislative in materia, nonché le norme del Codice civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto al successivo art. 2.5 "Massimali assicurati", il rischio delle seguenti spese che l'Assicurato debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio.

Tali oneri sono:

- le spese, i diritti e gli onorari, per l'intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro;
 - gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società;
 - gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU);
 - le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
 - le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
 - le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
 - le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
 - le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
 - le spese relative alla notificazione di atti;
 - le spese di registrazione della sentenza se l'assicurato è soccombente, nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza
 - il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purché l'Assicurato non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

Art. 2.2 – Ambito della garanzia

Le garanzie previste all'art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate per le spese sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano gli Assicurati indicati al successivo art. 2.3 e che siano connesse allo svolgimento, da parte dei nominati soggetti, dei rispettivi incarichi e mansioni.

Le garanzie valgono per:

1. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione; si comprendono gli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore per ragioni di servizio;
2. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa, per contestazioni di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e D.Lgs. n° 758/94 e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
3. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa per violazioni del D.Lgs. n°196 del 2003 già Legge n° 675 del 31/12/1996, a condizione che siano state effettuate le notifiche al Garante, sia stato redatto il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), siano state adottate le misure minime di sicurezza.
4. la difesa penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato, oppure nel caso in cui i procedimenti vengano archiviati con formulazione di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste; i procedimenti archiviati oppure nel caso di formulazione di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

È esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (così detto patteggiamento). La garanzia opera, inoltre, nei casi di derubricazione a reato colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e / o peritali, nel limite della somma di € 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio.

5. La garanzia assicurativa opera per la richiesta di risarcimento di danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti dagli Assicurati per fatti illeciti di terzi, (questi ultimi intesi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con il Contraente), nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali. Tanto vale sia in sede civile che per la costituzione di parte civile in sede penale. Sono altresì garantite le spese per la proposizione di querela purchè seguita da costituzione di parte civile. La presente garanzia opera limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.

6. sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ.;

Tuttavia, nel caso in cui – pur esistente – la predetta copertura di responsabilità civile non sia operante, per esclusione del sinistro dalle garanzie di polizza, la garanzia viene prestata a primo rischio.

7. Spese a carico del Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli stessi si siano conclusi col proscioglimento o assoluzione con provvedimento definitivo.

Resta fermo l'obbligo per il Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza dell'avvio del procedimento a carico della persona assicurata, che ha l'obbligo di informare il Contraente nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, compreso l'invito a dedurre. La Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando la sentenza sia passata in giudicato.

Art. 2.3 – Assicurati: individuazione e variazione

L'assicurazione s'intende prestata a favore di tutto il Personale Militare in servizio dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

TOTALE PERSONALE: 173.141 Unità

Per l'identificazione degli Assicurati faranno fede le evidenze amministrative del Contraente, il quale è pertanto esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione delle generalità degli Assicurati. Nei casi di sostituzioni temporanee o definitive degli Assicurati, le garanzie di polizza devono intendersi automaticamente estese ai sostituti, senza obbligo di comunicazione preventiva e senza oneri a carico del Contraente.

Art. 2.4 – Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni

Le garanzie sono escluse per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, elettromagnetico;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza;
- controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;

- fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- nei casi in cui sussista conflitto di interessi fra Assicurato e Contraente;
- le vertenze contrattuali del Contraente;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa (T.A.R.);
- impugnazione di delibere o altri atti avanti al T.A.R.;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- per i fatti dolosi delle persone assicurate;
- per le spese originate dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, rapporti tra amministratori.
- controversie addebitabili a colpa grave dell'assicurato accertata con sentenza passata in giudicato nonché ai giudizi instaurati presso la Corte dei conti per i quali non sia intervenuta sentenza di proscioglimento.

La garanzia è inoltre esclusa se:

- il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;

Art. 2.5 – Massimali assicurati

Le garanzie di cui alla presente polizza operano fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Massimale per sinistro (anche in caso di corresponsabilità di più assicurati)	€ 15.000.00
Massimale complessivo per anno assicurativo o minor periodo laddove previsto	€ 500.000,00

Art. 2.6 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da sinistri occorsi nell'ambito del territorio italiano.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 – Obbligo dell'Assicurato in caso di sinistro e Scelta del Legale

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre due anni comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II comma Codice civile. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica. Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, le maggiori spese restano a carico dell'Assicurato. Tali somme sono comprese nei limiti del massimale per sinistro e per anno. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, concordando con l'Assicurato la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 3.1 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e Scelta del Legale".

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 3.3 – Disaccordo sulla gestione del sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie,

ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 3.4 – Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;
- Art. 1.3 – Variazioni del rischio
- Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
- Art. 1.7- Durata del contratto e facoltà bilaterale di recesso annuale;
- Art. 1.9 - Foro competente;
- Art. 1.11 – Coassicurazione e delega;
- Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori;
- Art. 1.13 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio;
- Art. 1.17 – Validità temporale/Insorgenza del sinistro
- Art. 3.3 – Disaccordo sulla gestione del sinistro

La Società

Il Contraente

.....

.....

ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara, il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società.

La Società

Il Contraente

.....

.....

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA LOTTO UNICO

SUB) I POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) E RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (RCP)

SUB) II POLIZZA DI TUTELA LEGALE

Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE	MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI (COMMISERVIZI) II Reparto - 3 ^a Divisione
-------------------	---

CLAUSOLE COMUNI AL SUB) I e SUB) II

1	<p style="text-align: center;">Durata del contratto e facoltà bilaterale di recesso annuale</p> <p>Art. 1.7 SUB) I Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)</p> <p>Art 1.7 SUB) II Polizza Di Tutela Legale</p> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede agli articoli sopraindicati, la seguente clausola:</p> <p>Il contratto di assicurazione ha durata triennale, con effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui sarà comunicata l'aggiudicazione, con frazionamento annuale del premio. Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale. La Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere annualmente dal contratto con un preavviso di almeno 90 giorni precedenti alla scadenza annuale, da notificarsi mediante pec. L'eventuale recesso avrà effetto, ai sensi dell'Art. 1.18 Clausola di rischio Comune, anche sul contratto di Tutela Legale SUB) 2 (Art. 1.20 Clausola di rischio Comune, Capitolato Tutela Legale SUB) 2).</p> <p>È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato: 90 giorni di preavviso)</p> <p style="text-align: right;">0 punti</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ipotesi B (incremento dei giorni di preavviso a 120 giorni)</p> <p style="text-align: right;">2 punti</p>

2

Recesso in caso di sinistro**Art. 1.19 SUB) I Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)****Art 1.21 SUB) II Polizza Di Tutela Legale**

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede agli articoli sopraindicati, la seguente clausola:

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ha la facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di **90 giorni**.

Nel caso in cui la facoltà di recesso sia esercitata dalla Società, la medesima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. L'eventuale recesso avrà effetto, ai sensi dell'Art. 1.18 Clausola di rischio Comune, anche sul contratto di Tutela Legale SUB) 2. (Art. 1.20 Clausola di rischio Comune, Capitolato Tutela Legale SUB) 2).

È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato: 90 giorni di preavviso)	0 punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Ipotesi B (incremento dei giorni di preavviso a 120 giorni)	2 punti

CLAUSOLE RIFERITE ALLA SOLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (RCP) SUB) I

1	Massimali/Franchigia– Art. 2.3		
	È facoltà del Concorrente proporre un <u>Massimale per sinistro</u> secondo le ipotesi di seguito dettagliate (barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Massimale prescelta)		
	N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.		
	<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato, € 1.500.000,00 per sinistro)	0 punti
	<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (incremento ad € 3.000.000,000 per sinistro)	2 punti
	<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (incremento ad € 5.000.000,000 per sinistro)	4 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (incremento ad € 7.000.000,000 per sinistro)	6 punti	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ipotesi E (incremento ad € 10.000.000,000 per sinistro)	9 punti	

Massimali/Franchigia– Art. 2.3		
2	È facoltà del Concorrente proporre un <u>Massimale per corresponsabilità</u> secondo le ipotesi di seguito dettagliate (barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Massimale prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato, € 3.000.000,00 per corresponsabilità)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (incremento ad € 5.000.000,000 per corresponsabilità)	2 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (incremento ad € 7.000.000,000 per corresponsabilità)	4 punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Ipotesi D (incremento ad € 10.000.000,000 per corresponsabilità)	9 punti

Massimali/Franchigia– Art. 2.3		
3	È facoltà del Concorrente proporre un <u>Massimale aggregato annuale</u> il cui importo non potrà essere inferiore ad € 5.000.000,00. L'offerta, in eccesso al minimo di € 5.000.000,00, è consentita solo per multipli di € 250.000,00 (ad esempio € 5.250.000,00, € 5.500.000,00, € 6.000.000,00 ecc.).	
Massimale aggregato annuale (superiore a € 5.000.000,00):		
€... 50.000.000,00 punti

Il punteggio sarà attribuito (massimo 9 punti) sulla base della seguente formula:

$$PTM = 9 * (\Delta Li / \Delta LMax)$$

dove:

PTM= Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per limite di risarcimento annuale offerto;

ΔLi = Differenza tra il limite di indennizzo offerto dal partecipante i-esimo e il limite di indennizzo previsto dal capitolato speciale di polizza (€ 5.000.000,00);

$\Delta LMax$ = la maggiore differenza tra il limite di risarcimento previsto dal capitolato speciale di polizza (€ 5.000.000,00) e i limite di risarcimento più alto offerto.

ESEMPIO APPLICAZIONE DELLA FORMULA:

Offerta 1: € 5.500.000 – **punteggio offerta**= $9 * (500.000 / 5.500.000)$ – **Punteggio attribuito 0,81**

Offerta 2: € 10.000.000 - **punteggio offerta**= $9 * (5.000.000 / 5.500.000)$ - **Punteggio attribuito 8,18**

Offerta 3: € 10.500.000- **punteggio offerta**= $9 * (5.500.000 / 5.500.000)$ - **Punteggio attribuito 9**

Massimali/Franchigia– Art. 2.3		
4	<p>È facoltà del Concorrente proporre una <u>Franchigia per sinistro e/o Assicurato</u> secondo le ipotesi di seguito dettagliate (barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Franchigia prescelta)</p> <p>N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato € 400,00 per sinistro e/o Assicurato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (riduzione ad € 300,00 per sinistro e/o Assicurato)	2 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (riduzione ad € 200,00 per sinistro e/o Assicurato)	3 punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Ipotesi D (riduzione franchigia ad € 0,00 per sinistro e/o Assicurato)	7 punti

Validità temporale (CLAIMS MADE) – Art. 2.5		
5	<p>È facoltà del Concorrente modificare la clausola secondo le ipotesi di seguito dettagliate (barrare la casella corrispondente all'ipotesi di <u>retroattività</u> prescelta)</p> <p>N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato, retroattività di 1 anno)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (aumento retroattività a 2 anni)	4,5 punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Ipotesi C (aumento retroattività a 3 anni)	9 punti

Validità temporale (CLAIMS MADE) – Art. 2.5		
6	<p>È facoltà del Concorrente modificare la clausola secondo le ipotesi di seguito dettagliate (barrare la casella corrispondente all'ipotesi di <u>postuma</u> prescelta)</p> <p>N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato, postuma 2 anni)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (aumento postuma a 3 anni per cessazione contratto/cessazione servizio per morte, pensionamento o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa)	2 punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Ipotesi C (aumento postuma a 5 anni per cessazione contratto/cessazione servizio per morte, pensionamento o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa)	5 punti

7	Art. 2.4 Rischi esclusi dall'Assicurazione	
	<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'articolo soprastante, la seguente esclusione:</p> <p><u>p) danni derivanti da omissione di soccorso;</u></p> <p>È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.</p>	
X	Ipotesi A (mantenimento dell'esclusione come da capitolato: l'assicurazione non vale per le perdite conseguenti a danni derivanti da omissione di soccorso)	0 punti
	Ipotesi B (Eliminazione esclusione di cui all'Art. 2.4 - Rischi esclusi dall'Assicurazione lettera p)	10 punti

8	Art. 2.4 Rischi esclusi dall'Assicurazione	
	<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'articolo soprastante, la seguente esclusione:</p> <p><u>v) è esclusa a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo la detenzione, il trasporto e/o impiego di esplosivi;</u></p> <p>È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.</p>	
	Ipotesi A (mantenimento dell'esclusione come da capitolato: è esclusa a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo la detenzione, il trasporto e/o impiego di esplosivi)	0 punti
	Ipotesi B (sostituzione dell'esclusione nei seguenti termini: a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 2.4 - Rischi esclusi dall'Assicurazione lettera v), l'assicurazione è operante esclusivamente in occasione di impiego esplosivi per operazioni di bonifica di residuati bellici effettuato da reparti specializzati e le modalità di utilizzo siano autorizzate ed effettuate a norma di legge. Sono	5 punti

	<p>comunque esclusi i danni da lesioni o morte a persona, nonché i danni alle coltivazioni e ai fabbricati ed alle cose in essi contenute e/o ai manufatti in genere che si verifichino entro il raggio di 150 metri dal fornello di mina e/o punto di impiego dell'esplosivo, fermo restando comunque che si intendono sempre esclusi i danni necessari.</p> <p>La presente estensione è prestata con un sottolimito pari al 50% del massimale per sinistro che deve per altro intendersi quale massima esposizione per sinistro e per anno.)</p>	
X	Ipotesi C (Eliminazione esclusione di cui all'Art. 2.4 - Rischi esclusi dall'Assicurazione lettera v)	9 punti

CLAUSOLE RIFERITE ALLA SOLA GARANZIA POLIZZA DI TUTELA LEGALE SUB) II

	Massimali assicurati- Art. 2.5	
1	<p>È facoltà del Concorrente proporre un <u>Massimale per sinistro</u> secondo le ipotesi di seguito dettagliate (barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Massimale prescelto)</p> <p>N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.</p>	
	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato, € 15.000,00 per sinistro)	0 punti
	Ipotesi B (incremento ad € 20.000,00 per sinistro)	2 punti
X	Ipotesi C (incremento ad € 25.000,00 per sinistro)	7 punti

	Massimali assicurati- Art. 2.5	
2	<p>È facoltà del Concorrente proporre un <u>Massimale complessivo per anno assicurativo</u> il cui importo non potrà essere inferiore ad € 500.000,00. L'offerta, in eccesso al minimo di € 500.000,00, è consentita solo per multipli di € 250.000,00 (ad esempio € 750.000,00, € 1.000.000,00, € 1.500.000,00 ecc.).</p>	
	Massimale complessivo per anno assicurativo (superiore a € 500.000,00):	
	€ 12.000.000,00	... punti

Il punteggio sarà attribuito (massimo 10 punti) sulla base della seguente formula:

$$PTM = 10 * (\Delta Li / \Delta LMax)$$

dove

Lotto Unico- SUB 1) RCT RCP—SUB 2) Tutela Legale

PTM= Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per limite di risarcimento annuale offerto;

ΔLi = Differenza tra il limite di indennizzo offerto dal partecipante i-esimo e il limite di indennizzo previsto dal capitolato speciale di polizza (€ 500.000,00);

$\Delta LMax$ = la maggiore differenza tra il limite di risarcimento previsto dal capitolato speciale di polizza (€ 500.000,00) e i limite di risarcimento più alto offerto.

ESEMPIO APPLICAZIONE DELLA FORMULA:

Offerta 1: € 750.000 – **punteggio offerta**= $10 \cdot (250.000 / 2.000.000)$ – **Punteggio attribuito 1,25**

Offerta 2: € 1.000.000 - **punteggio offerta**= $10 \cdot (500.000 / 2.000.000)$ - **Punteggio attribuito 2,5**

Offerta 3: € 2.500.000- **punteggio offerta**= $10 \cdot (2.000.000 / 2.000.000)$ - **Punteggio attribuito 10**

3	Validità temporale/Insorgenza del sinistro– Art. 1.17	
	È facoltà del Concorrente modificare la clausola secondo le ipotesi di seguito dettagliate (barrare la casella corrispondente all'ipotesi di <u>retroattività</u> prescelta)	
	N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato, retroattività 1 anno)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (aumento retroattività a 2 anni)	2 punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Ipotesi C (aumento retroattività a 3 anni)	4 punti

4	Validità temporale/Insorgenza del sinistro– Art. 1.17	
	È facoltà del Concorrente modificare la clausola secondo le ipotesi di seguito dettagliate (barrare la casella corrispondente all'ipotesi di <u>postuma</u> prescelta)	
	N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato, postuma 2 anni)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (aumento postuma a 3 anni)	2 punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Ipotesi C (aumento postuma a 5 anni)	4 punti

5	Anticipo spese legali Art. 2.2 – Ambito della garanzia
	Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'articolo soprastante, la seguente clausola:
	Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, <u>la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e / o peritali, nel limite della somma di € 3.000,00,</u> in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio.

<p>È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:</p> <p>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</p> <p>N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.</p>		
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento del capitolato come in corso, anticipo delle spese legali e/o peritali, nel limite della somma di € 3.000,00)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (incremento anticipo delle spese legali e/o peritali, nel limite della somma di € 4.000,00)	2 punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Ipotesi C (incremento anticipo delle spese legali e/o peritali, nel limite della somma di € 5.000,00)	4 punti

La Società

ALLIANZ SpA

.....

ALL.

Ministero della Difesa

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali PATTO DI INTEGRITA'

Relativo alla gara a procedura aperta per l'appalto del *servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per eventi dannosi non dolosi delle FF.AA. e della Capitaneria di Porto e per la tutela legale per fatti colposi del personale durante l'espletamento del servizio*

tra la Direzione generale di commissariato e di servizi generali

e

la DittaALLIANZ SPA (di seguito denominata Ditta o Società),
sede legale in Milano via ...Piazza Tre Torri.....n...3....
codice fiscale/P.IVA 01333250320....., rappresentata da ...Daniele Morosetti .
..... in qualità diProcuratore speciale

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione dalla gara.

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento" emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa" approvato dal Ministro della difesa il 22 marzo 2018;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e relativi allegati;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 approvato dal Ministro della Difesa.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza e comunque di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile o dalle altre disposizioni normative vigenti;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Il legale rappresentante della Ditta, inoltre, dichiara:

- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora emerga la violazione del suddetto divieto verrà disposta l'immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2 - La Società prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate, a seguito di contraddittorio istaurato con la Società medesima, le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni

Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di coassicurazioni, consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante di ciascuno dei soggetti partecipanti in associazione e deve essere presentato unitamente all'offerta. Tale obbligo permane anche in capo alle eventuali Società ausiliarie o subappaltatrici. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data ...Roma, 15/09/2023

Per la Ditta:

_____ Allianz SpA

(il Procuratore)

**Normativa polizza ad adesione facoltativa relativa alla Responsabilità
amministrativo-contabile
del personale militare in servizio per fatti colposi connessi
all'espletamento delle funzioni istituzionali**

La presente copertura assicurativa è ad adesione facoltativa ed è riservata al personale militare in servizio dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

Gli oneri economici per la stipula di tale garanzia assicurativa sono a totale carico del singolo contraente/assicurato.

La Società assicurativa provvederà ad emettere per ciascun aderente, una polizza individuale dove Contraente e Assicurato sarà il singolo Aderente, ogni polizza sarà indipendente e con massimale dedicato.

La società si impegna ad emettere le polizze sulla base del normativo che segue.

Per quanto attiene la componente economica, la società si impegna ad applicare i premi annui lordi indicati nell'offerta per ogni opzione di massimale prescelto.

Si precisa che, sebbene sia formalmente richiesto al concorrente di offrire detto servizio la presente garanzia non concorre in alcun modo a formare l'importo a base dell'appalto principale e che pertanto l'offerta economica da formularsi non è soggetta a vincoli.

<i>OPZIONE</i>	<i>Massimale per sinistro e in aggregato annuo</i>	<i>Premio annuo lordo pro capite offerto dalla Società €</i>
1	€ 500.000,00	€
2	€ 1.000.000,00	€
3	€ 2.000.000,00	€

Per aderire alla proposta ogni singolo assicurando dovrà procedere alla compilazione di un questionario, che sarà fornito dall'assicuratore, per la raccolta dei dati anagrafici. Qualora nel questionario emergessero informazioni su precedenti sinistri o su eventuali fatti o circostanze che potrebbero determinarne, l'Assicuratore avrà la facoltà di proporre dei premi per l'adesione differenti rispetto all'offerta economica formulata.

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente

La persona che stipula il contratto di assicurazione.

Assicurato

Il Contraente.

Pubblica Amministrazione

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Società controllate o partecipate da Enti Pubblici, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, Ministeri, le Forze Armate (Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare), il Corpo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Ente di Appartenenza

L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.

Assicuratori

L'Impresa assicuratrice

Sinistro

La Richiesta di Risarcimento rivolta all'Assicurato.

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Responsabilità Civile

La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nel corso dell'esercizio delle sue funzioni ed attività ai sensi degli Artt. 2043 e ss. C.C. e dell'Art. 28 Cost.

Responsabilità Amministrativa

La responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato anche a seguito, a parziale deroga di quanto precisato all'Art 1900 C.C., di comportamento gravemente colposo.

Responsabilità Amministrativa-Contabile

La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Richiesta di Risarcimento si intende: 1) la comunicazione con la quale l'Azienda/Ente mette in mora l'Assicurato o manifesta all'Assicurato di ritenerlo responsabile per danni o perdite cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso a titolo di colpa grave. 2) l'invito a dedurre o la citazione in giudizio dell'Assicurato dinanzi alla Corte dei conti o Tribunale Civile.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro e per ogni Periodo di Assicurazione.

Durata del Contratto

Il periodo che ha inizio e termine alle date stabilite in polizza. La durata del contratto si intende annuale.

Periodo di Assicurazione

Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.

Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.

Scheda di Polizza

Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.

Tecnico

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze o che abbia un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori e/o l'esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento o le attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 - Cessazione del contratto

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Gestione del contratto

Con la sottoscrizione della presente Polizza, le parti affidano la gestione di questo contratto all'Impresa Assicuratrice.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE**

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa-Contabile

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agente contabile e/o consegnatario.

La garanzia è estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo delle Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da Sinistri attinenti ad azioni di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge e le condizioni e norme di questa polizza.

L'Assicurazione è operante per i comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato nello svolgimento della sua attività istituzionale presso qualsiasi Ente della Pubblica Amministrazione.

Qualora si tratti di dipendente con incarichi tecnici – come definito in polizza – l'assicurazione si intende altresì estesa a coprire la Responsabilità civile derivante all'assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Tecnico come definito.

Art. 14 – Massimale - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, per ciascun Sinistro e in aggregato per Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

Resta convenuto che in caso di corresponsabilità nello stesso Sinistro tra più individui che risultino essere assicurati per la medesima fattispecie di Rischio presso l'Assicuratore/Società, quest'ultimo risponderà per tutte le Richieste di Risarcimento in qualunque tempo avanzate fino e non oltre il limite di € 7.500.000,00 (€ settemilionicinquecentomila/00) indipendentemente dal numero di individui coinvolti.

Nell'eventualità in cui il Massimale per corresponsabilità non fosse capiente, i Massimali per Sinistro singolarmente acquistati verranno ridotti in misura proporzionale. In tal caso l'Assicuratore per riproporzionare l'indennizzo terrà conto dei Massimali per Sinistro singolarmente acquistati. Rimane inteso che l'Assicuratore non garantirà una ripartizione in misura uguale del Massimale per Sinistro laddove gli Assicurati coinvolti nel Sinistro stesso avessero contratto polizze con massimali differenti.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione di una franchigia.

Art. 15 – Assicurazione “claims made” – Retroattività (la durata dell'efficacia retroattiva sarà corrispondente alla durata offerta dalla Società all'interno della copertura SUB) 1)

L'assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, ossia a partire dalla data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza (.....Anni), e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato licenziato per giusta causa.

Art. 16 – Garanzia Postuma (la durata della garanzia postuma sarà pari a quella offerta dalla Società all'interno della copertura SUB) 1)

L'Assicurazione è operante nei confronti dell'Assicurato che nel corso della Durata del Contratto cessa da ogni rapporto di servizio o mandato con la Pubblica Amministrazione per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di (..... Anni) a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Polizza è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti,

cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'Art. 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Danni relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

Art. 17 - Altre Condizioni

GARANZIE COMPRESSE

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

A. Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi

L'assicurazione di cui all'Art. 13 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

B. Perdite Patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008

Sempre che l'Assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) e sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall'Assicurato in funzione di:

"Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche se l'Assicurato non ha seguito un idoneo corso, se tale corso non gli viene richiesto nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008;

"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

C. Danni per le attività di cui al GDPR 2016/679

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Assicurato. La garanzia copre i Danni cagionati in violazione delle norme attinenti alle modalità del trattamento ed ai requisiti dei dati, comportanti una Perdita Patrimoniale anche ai sensi dell'Art. 2050 C.C. e un Danno non patrimoniale ai sensi dell'Art. 2059 C.C.

D. Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 18 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a) danni Materiali di qualsiasi tipo, ad eccezione di quanto previsto all'Art. 13 secondo paragrafo;
- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati,
- c) attività svolta dall'Assicurato presso istituti finanziari di qualunque genere
- d) atti od omissioni da parte dell'Assicurato, o Danni o reclami notificati all'Assicurato, in epoca anteriore alla data retroattività stabilita in Polizza
- e) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f) la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti alle procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi
- g) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente; azioni od omissioni dalle quali l'assicurato abbia tratto un arricchimento patrimoniale diretto o indiretto; azioni od omissioni per le quali l'assicurato sia stato condannato penalmente per uno o più reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 314 – 335 BIS del Codice penale)
- h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- j) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- k) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita;
- l) anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente polizza;
- m) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005;
- n) investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni

- del debito;
- o) all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, e ss ed art 2497 c.c;
 - p) danni derivanti da violazioni dell'art. 191 del T.U.E.L.
 - q) all'attività di commissario di gara in Enti diversi da quello/i di appartenenza;
 - r) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - s) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
 - t) derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento di qualunque altra attività medica o paramedica.
 - u) richieste di risarcimento derivanti da omissione di soccorso;
 - v) fatti o circostanze noti prima dell'inizio della presente polizza:
 - contestazioni scritte;
 - procedimenti, indagini, ispezioni pendenti e/o conclusi di qualsiasi natura in cui risulti coinvolto l'Assicurato;
 - procedure arbitrali, di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie;
 - notizie pubblicate su qualunque mezzo di informazione (organi di stampa, web, tv, social, ecc..) in cui vi sia riferimento a fatti da cui scaturiscono indagini/contestazioni/inchieste a carico dell'Assicurato;
 - richieste di risarcimento scritte ricevute dall'Assicurato antecedentemente alla stipula della presente Assicurazione ossia la prima data di attivazione con la Società Assicuratrice se in presenza di rinnovi senza soluzione di continuità;

Art. 19 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da sinistri occorsi nell'ambito del territorio italiano.

Art. 20 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato è taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale.

Art. 21 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 16 della presente polizza, l'assicurazione termina in caso di cessazione dell'Assicurato dagli incarichi istituzionali per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 22 – Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

Art. 23 – Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 24 – Copertura a “secondo rischio”

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi Danni, si applica il disposto dell'Art. 2 e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”, cioè a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute. Resta fermo quanto disposto all'Art. 16, ultimo comma.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma "claims made" quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**
- Art. 8 - Cessazione del contratto**
- Art. 15 - Assicurazione "claims made" - Retroattività**
- Art.16 - Garanzia postuma**
- Art. 20 - Persone non considerate terzi**
- Art. 21 - Cessazione dell'assicurazione**
- Art.24 - Copertura a "secondo rischio"**

Data

L'Assicurato

CLAUSOLA OFAC

L'Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcun sinistro o a erogare alcuna prestazione in virtù del presente contratto qualora l'Assicuratore, la sua capogruppo o una sua controllata, nel far ciò, possano incorrere in qualsiasi sanzione, divieto o restrizione previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero in sanzioni economiche o commerciali o nella violazione di norme, leggi o regolamenti italiani, dell'Unione Europea, dell'Italia, del Granducato di Lussemburgo, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

CLAUSOLA DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura o altra prestazione garantita dalla polizza per qualsiasi:

ente o persona giuridica organizzati, costituiti, registrati, stabiliti o aventi sede in un'Area Specifica;

persona fisica residente o situata in un'Area Specifica;

pretesa, azione, causa o procedimento promossi o perseguiti in un'Area Specifica;

perdita, furto, danno, perdita d'uso, criptaggio, interruzione delle operazioni o della disponibilità, o distruzione di qualsiasi proprietà (materiale o immateriale) situata in un'Area Specifica, incluso, ma non limitato a, qualsiasi sistema informatico, dati, denaro o titoli situati in un'Area Specifica.

Ai fini della presente clausola, per "Area Specifica" si intende:

la Repubblica di Bielorussia e/o

la Federazione Russa come riconosciuta dalle Nazioni Unite (o i suoi territori comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale; per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa clausola e la polizza, prevarrà il contenuto della presente clausola, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni (c.d. Sanctions Limitations Exclusion Clause e simili).

Se una qualsiasi disposizione di questa clausola è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa clausola, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa clausola non saranno influenzate.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER ATTI DI GUERRA E TERRORISMO COMUNE A TUTTE LE CATEGORIE

Ferme restando le altre condizioni di polizza e modifiche relative, si conviene che sono escluse dal presente contratto di assicurazione perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:

1. Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o
2. Qualsiasi atto terroristico.

Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative.

Nel caso in cui i Sottoscrittori affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe all'assicurato. L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.

ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA IMPIANTI NUCLEARI ESPLOSIVI COMUNE A TUTTE LE CATEGORIE

Esclusione di contaminazioni radioattive e assemblaggio di esplosivi nucleari

Questa polizza non copre:

- a) Perdita o distruzione o danno di qualsiasi proprietà o perdita o spesa che risulti o derivi da quanto sopra o qualsiasi perdita che ne consegua;
- b) Qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi natura

Direttamente o indirettamente causata da o che abbia contribuito o derivi da:

- i) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da carburante nucleare o da rifiuti nucleari derivanti dalla combustione di carburante nucleare
- ii) Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di qualsiasi assemblaggio di esplosivi nucleari o delle sue componenti nucleari

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO CYBER COMUNE A TUTTE LE CATEGORIE
(Questa appendice prevale su qualsiasi altra disposizione prevista dal presente contratto di Assicurazione.)

Definizioni:

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber: qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"; qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati Informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i dati "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Dalla presente copertura sono escluse: perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

"Atto Cyber" (-> definizione) e "Incidente Cyber" (-> definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;

e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzione o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un atto o Incidente Cyber (-> definizione).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura di Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli che si applicheranno alle Condizioni Generali di Assicurazione:

Clausola OFAC;
Clausola di esclusione per atti di guerra e terrorismo;
Esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva e dei danni cagionati da impianti nucleari esplosivi;
Clausola di Esclusione del Rischio Cyber.

Data

Il Contraente
